



Città di Cantù

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 14.06.1994
Modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 28.03.1995
Modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del 28.10.2004
Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 22.03.2006

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 1

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI Pag. 1

Sezione I - Diritti dei consiglieri

- ART. 3 POTERE DI INIZIATIVA
- ART. 4 POTERE DI EMENDAMENTO
- ART. 5 POTERE DI INTERROGAZIONE E MOZIONE
- ART. 6 INTERROGAZIONI
- ART. 7 INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA
- ART. 8 INTERROGAZIONI CON RISPOSTA ORALE
- ART. 9 INTERROGAZIONI URGENTI
- ART. 10 TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI
- ART. 11 MOZIONI
- ART. 12 TRATTAZIONE DELLE MOZIONI
- ART. 13 DIRITTO DI INFORMAZIONE
- ART. 14 DIRITTO DI ESERCEZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Sezione II - Doveri dei consiglieri

- ART. 15 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE
- ART. 16 OBBLIGO DI ASTENSIONE
- ART. 17 RESPONSABILITÀ PERSONALE
- ART. 18 PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI Pag. 8

- ART. 19 COMPOSIZIONE DEI GRUPPI
- ART. 20 COSTITUZIONE DEI GRUPPI

CAPO IV - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO Pag. 9

- ART. 21 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- ART. 22 ATTRIBUZIONI
- ART. 23 CONVOCAZIONE
- ART. 24 RIUNIONI

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI Pag. 11**Sezione I Commissioni permanenti**

- ART. 25 ISTITUZIONE E DURATA
- ART. 26 ATTRIBUZIONI
- ART. 27 COMPOSIZIONE
- ART. 28 INSEDIAMENTO
- ART. 29 IL PRESIDENTE
- ART. 30 IL VICE PRESIDENTE
- ART. 31 CONVOCAZIONE
- ART. 32 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI
- ART. 33 PUBBLICITÀ DEI LAVORI
- ART. 34 SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI
- ART. 35 VERBALE DELLE SEDUTE
- ART. 36 ASSEGNAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 37 RELAZIONE SCRITTA
- ART. 38 RELAZIONI E RISOLUZIONI DI INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI

Sezione II Commissioni speciali

- ART. 39 COMMISSIONI D'INDAGINE
- ART. 40 COMMISSIONI DI STUDIO

CAPO VI - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Pag. 19**Sezione I convocazione**

- ART. 41 CONVOCAZIONE
- ART. 42 AVVISI DI CONVOCAZIONE
- ART. 43 ORDINE DEL GIORNO
- ART. 44 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Sezione II Ordinamento delle adunanze

- ART. 45 DEPOSITO DEGLI ATTI
- ART. 46 LUOGO DELLE SEDUTE
- ART. 47 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE
- ART. 48 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
- ART. 49 ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

Sezione III Pubblicità delle adunanza

- ART. 50 ADUNANZE PUBBLICHE
- ART. 51 ADUNANZE SEGRETE
- ART. 52 ADUNANZE "APERTE"

Sezione IV Disciplina delle adunanza

- ART. 53 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
- ART. 54 ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- ART. 55 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ART. 56 AMMISSIONE DI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI CONSULENTI IN AULA

Sezione V Ordine dei lavori

- ART. 57 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- ART. 58 COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI
- ART. 59 ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE
- ART. 60 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 61 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
- ART. 62 DISCUSSIONE
- ART. 63 ARGOMENTI DISCUSSI IN COMMISSIONE CONSILIARE
- ART. 64 FATTO PERSONALE
- ART. 65 MOZIONE D'ORDINE
- ART. 66 ORDINI DEL GIORNO
- ART. 67 EMENDAMENTI
- ART. 68 AMMISSIBILITÀ DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DEGLI EMENDAMENTI
- ART. 69 DICHIARAZIONE DI VOTO
- ART. 70 NOMINA DEGLI SCRUTATORI
- ART. 71 SISTEMI DI VOTAZIONE
- ART. 72 VOTAZIONE PALESE
- ART. 73 VOTAZIONI SEGRETE
- ART. 74 RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE
- ART. 75 VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI
- ART. 76 ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI DALLA VOTAZIONE
- ART. 77 ESITO DELLE VOTAZIONI
- ART. 78 TERMINE DELL'ADUNANZA
- ART. 79 VERBALE DELLE ADUNANZE
- ART. 80 CONTENUTO DEL VERBALE
- ART. 81 APPROVAZIONE DEI VERBALI
- ART. 82 ABROGAZIONE DI NORME

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari in attuazione e ad integrazione delle disposizioni legislative e statutarie.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del segretario generale.

Art. 2
(Interpretazione del regolamento)

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono decise dal presidente, con l'assistenza del segretario generale.
2. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, o non consegua il consenso dei consiglieri che hanno sollevato l'eccezione, l'interpretazione è rimessa al consiglio, il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Sezione I
Diritti dei consiglieri

Art. 3
(Potere d'iniziativa)

1. Ogni consigliere può presentare proposte di deliberazione su ogni questione concernente materie rientranti nella competenza del consiglio comunale secondo le disposizioni legislative e statutarie.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, è presentata dal presidente. Per la predisposizione della proposta di deliberazione il consigliere può avvalersi dell'assistenza tecnica degli uffici comunali.
3. Il presidente ne informa il sindaco e la conferenza dei capigruppo e la trasmette al segretario generale per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei prescritti pareri tecnici, contabili e di legittimità e, occorrendo, dall'attestazione di sussistenza della copertura finanziaria. L'istruttoria deve essere conclusa di norma entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta di deliberazione.
4. Se la proposta di deliberazione risultasse estranea alla competenza del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il presidente comunica al consiglio proponente, al sindaco e ai capigruppo che la stessa non può essere sottoposta all'esame del consiglio.
5. Se l'istruttoria amministrativa si conclude positivamente, la proposta di deliberazione viene trasmessa alla commissione consiliare permanente competente per materia che esprime per la stessa il proprio parere.

6. Acquisito il parere della commissione, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del consiglio con l'indicazione, unitamente all'oggetto, del consigliere proponente.

Art. 4
(Potere di emendamento)

1. Ogni consigliere può presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
3. L'articolo 67 disciplina le modalità di presentazione, illustrazione, discussione e votazione degli emendamenti.

Art. 5
(Potere di interrogazione e mozione)

1. Ogni consigliere può presentare interrogazione e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

Art. 6
(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o intorno a deliberazioni o atti adottati.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco e al presidente del consiglio, e l'interrogante deve dichiarare se vuole proposta orale o scritta. In difetto la risposta si intende scritta.

Art. 7
(Interrogazioni con risposta scritta)

1. All'interrogazione con risposta scritta viene data risposta, entro quindici giorni dalla presentazione, dal sindaco o da un assessore all'uopo incaricato.
2. Il testo dell'interrogazione e la risposta scritta vengono consegnati ai consiglieri comunali con il primo avviso utile di convocazione al consiglio e vengono inserite nel processo verbale della seduta in cui le stesse sono annunciate al consiglio.

Art. 8
(Interrogazioni con risposta orale)

1. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, tenuto conto dell'ordine di presentazione.
2. Non possono essere trattate nella medesima seduta più di due interrogazioni presentate dal medesimo consigliere.
3. Il presidente può disporre che le interrogazioni relative al medesimo argomento o ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.
4. L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta l'interrogante non è presente in aula, salvo che la sua assenza sia giustificata.
5. Le risposte del sindaco o dell'assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare per non più di cinque minuti.
6. Le risposte orali vengono inserite nel processo verbale della seduta nella quale sono date.

Art. 9
(Interrogazioni urgenti)

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni urgenti anche durante l'adunanza, consegnandone il testo al presidente che valuta la sussistenza dei motivi d'urgenza.
2. In tal caso l'interrogazione viene trattata subito dopo quelle presentate nei termini ordinari e comunque prima della chiusura della seduta.
3. Se non è in grado di rispondere immediatamente, il sindaco ne spiega le ragioni e dovrà dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.
4. Il testo dell'interrogazione e la risposta scritta vengono consegnati ai consiglieri comunali con il primo avviso utile di convocazione e vengono inserite nel processo verbale della prima seduta del consiglio successiva alla presentazione.

Art. 10
(Trattazione delle interrogazioni)

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella prima seduta di consiglio successiva alla loro presentazione, ad eccezione della sessione di bilancio e salvo i casi di urgenza.
2. In ciascuna seduta il tempo destinato all'esame delle interrogazioni non può superare i primi sessanta minuti se all'ordine del giorno del consiglio sono iscritte proposte di deliberazione.
3. Trascorso il tempo indicato nel comma 2, il presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla successiva seduta stabilita per la loro trattazione.

Art. 11
(Mozioni)

1. La mozione consiste in una proposta di ordine del giorno su di un argomento diretta a stimolare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale.
2. Per la presentazione, l'istruttoria e l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio delle mozioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

Art. 12
(Trattazione delle mozioni)*

1. Alla trattazione delle mozioni si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alla discussione e votazione delle deliberazioni.
 2. Su ogni mozioni possono essere presenti emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.
 3. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.
 4. Le interrogazione sull'oggetto cui si riferiscono le mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
 5. Se nessuno dei firmatari, pur avvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si dà per ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.
- delibera C.C. n. 46/2007 – interpretazione autentica: “Una mozione ritirata non può essere immediatamente fatta propria da altro consigliere durante la medesima seduta consiliare”.

Art. 13
(Diritto di informazione)

1. Il sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici e servizi comunali e delle aziende e istituzioni dipendenti, precisandone l'ubicazione e le funzioni esercitate, il nominativo del responsabile o del suo sostituto ed i giorni e l'orario nei quali i consiglieri possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del mandato.
2. Il diritto dei consiglieri al rilascio di copie di atti e documenti viene esercitato mediante richiesta scritta di copia non autenticata.
3. Ai fini del rilascio di copie è necessaria la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta e l'esercizio del mandato.
4. Il rilascio delle copie avviene di norma nei tre giorni successivi alla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi per i quali il rilascio avverrà nei termini ragionevolmente occorrenti per la ricerca degli atti e la loro riproduzione.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.
6. Non è ammessa la richiesta di rilascio di atti o documenti riservati per espresse disposizioni di legge e quelli attestanti stati o qualità delle persone fisiche.
7. Il segretario generale o il dirigente può negare il rilascio di copia di atti o di documenti quando:
 - a) non è precisato lo scopo della richiesta;
 - b) lo scopo indicato nella domanda non ha nessuna connessione oggettiva con l'espletamento del mandato. In tal caso il consigliere richiedente viene avvertito della facoltà di ottenere le copie richieste previa il pagamento degli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - c) la richiesta di atti o documenti, per il numero, l'epoca di formazione e l'oggetto trattato, riveli l'intenzione di turbare il funzionamento dell'archivio e di altri uffici comunali.
8. Avverso il diniego alla richiesta di rilascio di copie di atti o di documenti, è ammesso ricorso al sindaco, il quale decide entro i cinque giorni.
9. Nel rispetto dei principi e delle procedure del presente articolo, lo statuto e i regolamenti delle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune disciplinano l'esercizio al diritto di informazione dei consiglieri comunali relativamente all'attività e agli atti delle stesse.

Art. 14
(Diritto di esercizio del mandato elettivo)

1. Per l'esercizio del mandato elettivo i consiglieri hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno in cui è stata convocata, non compete ai consiglieri ulteriore indennità di presenza.
3. Il consiglio stabilisce, tra quelle previste per la legge, le commissioni per la partecipazione alle sedute delle quali è corrisposta l'indennità nella stessa misura ed alle medesime condizioni di quella stabilita per la partecipazione alle sedute del consiglio.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

5. I consiglieri e gli assessori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di missione secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.
6. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Comune provvede ad assicurare o consiglieri e gli assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Sezione II Doveri dei consiglieri

Art. 15 (Partecipazione alle adunanze)

1. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del consiglio e delle commissioni regolarmente convocate o di giustificare le assenze con motivata comunicazione al presidente.
2. Ogni consigliere può richiedere, con lettera diretta al presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
3. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

Art. 16 (Obbligo di astensione)

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari in cui si discutono o si adottino provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado.
2. Il divieto a cui il precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario generale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 17 (Responsabilità personale)

1. Ogni consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi a favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. È esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla discussione o che non abbia dichiarato motivatamente, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario all'adozione di un atto deliberativo, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Art. 18 (Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. I consiglieri e gli assessori, entro due mesi dall'entrata in carica, devono presentare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o documentazione attestante i redditi comunque percepiti nell'anno precedente.
2. Analoga documentazione relativa ad ogni anno del mandato deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 concernono anche la situazione reddituale del coniuge e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
4. In caso di inadempienza il sindaco diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.
5. Successivamente alla presentazione, le dichiarazioni suddette saranno esposte in libera visione dei cittadini presso gli uffici comunali per un periodo di sessanta giorni, previa adeguata pubblicazione dell'avvenuto deposito.

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 19 **(Composizione dei gruppi)**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari sono composti da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I consiglieri che non intendono appartenere al gruppo della lista di elezione o intendono far parte di un gruppo diverso devono darne comunicazione scritta al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del presidente del nuovo gruppo.
4. I consiglieri comunali che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica appartengono al gruppo politico di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione scritta al presidente.
5. I consiglieri che si distaccano dal gruppo nel quale sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi non acquisiscono le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto. I consiglieri interessati comunicano al presidente la costituzione del gruppo misto ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

Art. 20 **(Costituzione dei gruppi)**

1. La costituzione dei gruppi avviene subito dopo la proclamazione degli eletti e comunque entro il termine massimo fissato per la prima convocazione del consiglio neo eletto.
2. Congiuntamente alla costituzione, i singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente del consiglio comunale il nome del presidente. In mancanza di tale comunicazione viene considerato presidente il consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta (voti di lista più voti di preferenza) tra tutti gli appartenenti al gruppo. Con la stessa procedura deve essere comunicata al presidente qualsiasi modificazione successivamente intervenuta.
3. Ai presidenti dei gruppi consiliari, come sopra determinati, deve essere fatta la comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 8.6.1990, n.142.

CAPO IV
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 21
(Conferenza dei capigruppo)

1. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la conferenza dei capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo costituisca ad ogni effetto commissione consiliare permanente.

Art. 22
(Attribuzioni)

1. Allo scopo di corresponsabilizzare i gruppi consiliari alla predisposizione e all'attuazione dei lavori del consiglio comunale, la conferenza dei capigruppo concorre con il presidente alla programmazione dei lavori del consiglio, a medio e breve termine.
2. A tal fine la conferenza dei capigruppo formula periodicamente il programma delle sedute e dei lavori del consiglio comunale, con una equilibrata ripartizione delle sedute e del tempo a disposizione fra le attività deliberative e le attività di indirizzo e di controllo. In ordine all'attività deliberativa è assicurato comunque adeguato spazio all'esame delle proposte necessarie per l'attuazione del programma della giunta ed è garantito altresì uno spazio per l'esame di proposte di iniziativa dei consiglieri comunali.
3. La conferenza dei capigruppo è altresì organo consultivo del presidente del consiglio comunale ed espleta le funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dai regolamenti e dal consiglio comunale con appositi incarichi.

Art. 23
(Convocazione)

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi legalmente lo sostituisce ai sensi delle disposizioni legislative e statutarie.
2. Gli avvisi di convocazione, che devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno, devono essere recapitati al domicilio di ogni presidente di gruppo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore. La convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate a mezzo del telefono. In questo caso il segretario della conferenza dei capigruppo attesta che la relativa comunicazione è stata ricevuta.
4. La conferenza dei capigruppo è inoltre convocata su richiesta scritta e motivata, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, di almeno tre presidenti di gruppi consiliari. L'avviso di convocazione deve essere diramato dal presidente entro cinque giorni dalla richiesta con le modalità di cui al comma 2, salvi i casi di urgenza.

Art. 24
(Riunioni)

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei capigruppo.
2. Il presidente di gruppo che non può intervenire ad una riunione della conferenza può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo.

3. Le sedute della conferenza dei capigruppo non sono pubbliche. Per l'esame e l'approfondimento di particolari argomenti il presidente può richiedere la partecipazione del sindaco, di assessori, consiglieri comunali, dirigenti e funzionari del comune o di persone che abbiano specifiche competenze o conoscenze.
4. Alle riunioni della conferenza dei capigruppo partecipa il segretario generale o suo sostituto che cura la redazione dei processi verbali, nella forma del resoconto sommario, nei quali sono indicato l'oggetto ed i punti principali della discussione ed in nomi degli intervenuti, nonché, per ciascuna votazione, l'orientamento dei singoli presidenti di gruppo presenti.
5. La conferenza dei capigruppo esprime pareri e proposte. Di norma, nelle sue determinazioni, la conferenza dei capigruppo ricerca l'unanimità; qualora ciò non sia possibile, le determinazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti computati secondo i criteri di cui all'articolo 32, comma 4.
6. Le determinazioni della conferenza dei capigruppo, sono illustrate al consiglio comunale dal presidente.

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione I Commissioni permanenti

Art. 25 (Istituzione e durata)

1. Nella prima adunanza successiva a quella in cui è stato approvato il documento contenente gli indirizzi generali di governo il consiglio istituisce, nel proprio interno, le commissioni consiliari permanenti previste dallo statuto in numero non superiore a otto, determinando le materie di rispettiva competenza.
2. Le commissioni durano in carica fino alla data di elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a svolgere le funzioni eventualmente preordinate all'adozione da parte del consiglio di atti urgenti ed improrogabili.

Art. 26 (Attribuzioni)

1. In relazione alle materie di competenza, le commissioni permanenti hanno compiti preparatori e di istruttoria dei lavori del consiglio e di vigilanza sull'attività del comune.
2. A tale proposito, con le modalità di cui all'articolo 36, sono sottoposti all'esame preventivo delle commissioni permanenti, secondo le rispettive competenze - quando non siano demandati alla competenza della conferenza dei capigruppo o delle commissioni speciali di cui all'articolo 40, - i problemi e le questioni che formano oggetto di atti fondamentali da adottarsi dal consiglio ai sensi delle disposizioni legislative e statutarie.
3. Le commissioni permanenti, con la procedura prevista dall'articolo 38, possono formulare di propria iniziativa proposte su materie ed argomenti che ritengono di particolare interesse per la Città.
4. Per il miglior espletamento delle proprie funzioni, le commissioni, tramite il presidente possono richiedere la partecipazione ai propri lavori di dirigenti e funzionari del comune o di persone che abbiano specifiche competenze o conoscenze nelle materie di competenza della commissione stessa.
5. Le commissioni possono altresì ammettere a partecipare ai propri lavori, anche su loro richiesta, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali presentatori di proposte di

deliberazione, i rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche.

Art. 27
(Composizione)

1. Le commissioni permanenti sono composte da un consigliere per ogni gruppo consiliare costituito a norma dell'articolo 19, commi 1, 2 e 6 del presente regolamento.
2. Ogni commissario dispone di un numero di voti pari al numero dei voti spettanti in consiglio al gruppo di appartenenza.
3. I gruppi composti da almeno 10 consiglieri possono nominare nelle commissioni consiliari permanenti due consiglieri. In tal caso ciascun commissario dispone di un numero di voti pari alla metà del numero dei voti spettanti in consiglio al gruppo stesso. Qualora il gruppo sia composta da un numero dispari di consiglieri, il commissario più anziano di età dispone di un numero di voti pari al numero che, moltiplicato per due, superi di uno il numero dei voti spettanti in consiglio al gruppo.
4. Su designazione dei capigruppo, il consiglio provvede alla nomina dei componenti delle commissioni permanenti contestualmente all'adempimento di cui all'art. 25, comma 1, o alla loro sostituzione in caso di cessazione della carica di commissario per qualsiasi causa.
5. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo. Della sostituzione è data comunicazione, prima dell'inizio della seduta, al segretario della commissione che ne informa gli altri componenti.
6. Ai consiglieri componenti delle commissioni permanenti è corrisposta, per l'effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni stesse, un'indennità di presenza nelle stesse misure e alle medesime condizioni di quella stabilita per le sedute del consiglio comunale. Agli stessi sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28
(Insediamento)

1. Entro quindici giorni dal provvedimento di nomina di cui all'articolo 27, comma 3, il presidente del consiglio comunale, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli commissari, nei termini e modi di cui all'articolo 31, provvede alla convocazione della commissione per il suo insediamento.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi legalmente lo sostituisce a norma delle disposizioni legislative e statutarie.
3. Nella stessa seduta la commissione elegge, nel proprio seno e con separate votazioni, il presidente e il vice presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
4. Sono eletti presidente e vice presidente coloro che conseguono il maggior numero di voti computati secondo i criteri di cui all'articolo 27 comma 2, e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 29
(Il presidente)

1. Il presidente coordina e dirige l'attività della commissione e mantiene i rapporti con gli organi istituzionali del Comune.
2. In particolare il presidente:

- a) sentiti e commissari, stabilisce il programma e i tempi dei lavori della commissione, dandone comunicazione al presidente del consiglio;
 - b) convoca e presiede la commissione e predispone l'ordine del giorno;
 - c) pone e precisa i termini o le modalità di esame delle questioni sulle quali la commissione discute e vota;
 - d) modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta e proclama i risultati;
 - e) comunica agli organi competenti, nei modi e termini previsti dal regolamento, le decisioni adottate e le problematiche emerse nel corso delle riunioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a tutela delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli commissari.

Art. 30
(Il vice presidente)

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Qualora sia assente o impedito il vice presidente, le funzioni sostitutive sono esercitate dai commissari secondo l'anzianità di età.

Art. 31
(Convocazione)

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni commissionario, almeno tre giorni prima della seduta.
2. Contestualmente l'avviso di convocazione, che deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e comunicato al presidente del consiglio, al sindaco, ai presidenti dei gruppi consiliari, ai presidenti dei consigli di circoscrizione e agli organi di informazione che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.
3. In considerazione della natura e dell'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle riunioni della commissione.
4. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore. La convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate a mezzo del telefono. In questo caso il segretario della commissione attesta che la relativa comunicazione è stata ricevuta.
5. Le convocazioni sono effettuate dal presidente per determinazione autonoma o quando lo richiedono – con richiesta scritta e motivata contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare – il sindaco o un terzo dei commissari. In tal caso l'avviso di convocazione è diramato dal presidente entro cinque giorni dalla richiesta, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, salvi i casi di urgenza.
6. Le commissioni non possono di norma essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il consiglio.

Art. 32
(Validità delle riunioni)

1. Le sedute delle commissioni permanenti sono valide con la presenza di commissari che rappresentino almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio di ogni seduta; ciascun commissionario può richiederne la verifica prima di ogni votazione.

3. Se manca il numero legale il presidente può sospendere temporaneamente la seduta. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il presidente toglie la seduta riportandone gli documenti all'ordine del giorno della successiva.
4. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei voti computati secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 2. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art. 33
(Pubblicità dei lavori)

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono pubbliche.
2. Non sono pubbliche le riunioni nelle quali vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni di persone o quando la pubblicità della riunione possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Il presidente precisa, negli avvisi di convocazione, gli argomenti che devono essere trattati in seduta non pubblica.
4. Qualora nel corso della riunione sopravvenga una delle circostanze di cui al comma 2, la commissione può decidere di proseguire i suoi lavori in seduta non pubblica.
5. Per ciascuna riunione il presidente cura la tempestiva redazione di un comunicato nel quale sono illustrati sinteticamente i lavori svolti dalla commissione. Il comunicato è pubblicato all'albo comunale ed inviato al sindaco, ai presidenti dei gruppi consiliari, ai presidenti dei consigli di circoscrizione e agli organi di informazione che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.

Art. 34
(Segretario delle commissioni)

1. Il servizio di segreteria delle commissioni è svolto da un funzionario comunale nominato dal segretario generale.
2. Il segretario cura il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e la predisposizione degli atti da sottoporre all'esame della commissione; partecipa alle sedute della commissione senza diritto di voto; esprime, se richiesto, pareri motivati; redige il processo verbale delle riunioni; provvede ad ogni altro adempimento inerente e conseguente al funzionamento della commissione.

Art. 35
(Verbale delle sedute)

1. Delle riunioni delle commissioni permanenti è redatto, a cura del segretario, processo verbale, nella forma del resoconto sommario, nel quale sono riportati l'oggetto ed i punti principali della discussione ed i nomi degli intervenuti, le dichiarazioni dettate dai commissari che espressamente ne richiedono la verbalizzazione, nonché, per ciascuna votazione, l'orientamento dei singoli commissari presenti.
2. Copia del processo verbale, approvato dalla commissione e sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene trasmessa, a cura del segretario, al sindaco, al presidente del consiglio comunale e ai presidenti dei gruppi consiliari e viene depositata, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali attengono le determinazioni delle commissioni perché possa essere consultato dai consiglieri comunali.

Art. 36
(Assegnazione degli argomenti)

1. Con comunicazione scritta inviata al presidente della commissione, ai presidenti dei gruppi consiliari e al sindaco, il presidente del consiglio assegna alle singole commissioni, secondo le rispettive competenze per materia, gli argomenti da trattare.
2. Un argomento può essere assegnato a più commissioni, per l'esame congiunto, quando rientri contemporaneamente nelle rispettive competenze o non sia individuabile la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le riunioni congiunte sono presiedute dal presidente più anziano di età.
3. Se una commissione ritiene che un argomento ad essa assegnato non rientri nella sua competenza oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato ad altra commissione ne informa il presidente del consiglio comunale per gli opportuni provvedimenti.
4. Contestualmente all'assegnazione degli argomenti viene fissato un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni entro il quale la commissione deve assumere le proprie determinazioni.
5. L'esame degli argomenti assegnati alla commissione è di norma preceduto dalla relazione di un relatore, nella quale sono illustrati i termini della questione e le soluzioni proposte.
6. Decorsi i termini assegnati senza alcun pronunciamento della commissione gli argomenti o le proposte di deliberazione sono sottoposte all'esame e/o all'approvazione del consiglio.

Art. 37
(Relazione scritta)

1. La commissione conclude i propri lavori con una sintetica relazione scritta, che, firmata dal presidente, è allegata alle proposte di deliberazione.
2. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
3. La relazione costituisce parte essenziale del procedimento amministrativo ed è allegata all'atto deliberativo.
4. La relazione deve essere presentata al presidente del consiglio comunale entro i termini cui all'articolo 45, comma 1, per essere unita agli atti consiliari messi a disposizione dei consiglieri.

Art. 38
(Relazioni e risoluzioni di iniziativa delle commissioni)

1. Le relazioni e le risoluzioni formulate dalle commissioni nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 26, comma 3, sono trasmesse al presidente del consiglio comunale che decide sulle ulteriori procedure.
2. In ogni caso le relazioni e le risoluzioni di cui al comma 1 sono affidate dal presidente del consiglio comunale al segretario generale per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile ed in profilo di legittimità e, occorrendo, dell'attestazione della copertura finanziaria.
3. L'istruttoria deve essere conclusa di norma entro dieci giorni dalla data di assegnazione al segretario generale.
4. Se manca l'attestazione della copertura finanziaria e i pareri sono – tutti o in parte – contrari, la proposta viene restituita alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia attestata la copertura finanziaria.

5. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il presidente del consiglio comunale o il sindaco iscrivono la proposta all'ordine del giorno del consiglio o della giunta secondo le rispettive competenze.

Sezione II Commissioni speciali

Art. 39 (Commissioni d'indagine)

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico – amministrativo, il consiglio può costituire, nel suo interno, commissioni d'indagine incaricate di effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni o altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine, il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale.
3. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente.
4. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31 e 32 del presente regolamento.
5. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento del mandato. Su richiesta del presidente il segretario mette a disposizione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, dei consiglieri circoscrizionali, dei componenti del collegio dei revisori dei conti, del difensore civico, del segretario generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e altri organismi.
7. I soggetti inviati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
8. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente, dalla commissione stessa.
9. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e le indagini che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 6.
10. Il consiglio, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti di sua competenza o formula i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottarsi da chi di competenza.
11. Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal presidente al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

Art. 40
(Commissioni di studio)

1. Il consiglio può affidare alle commissioni consiliari permanenti o ad apposite commissioni speciali incarico di studiare argomenti di rilevante importanza afferenti alle materie rientranti nella competenza dello stesso in base alle vigenti disposizioni legislative e statutarie.
2. A tale scopo il consiglio assicura alle commissioni l'apporto di dipendenti comunali e di esperti esterni di riconosciuta competenza nelle materie da trattare, individuati dal consiglio stesso contestualmente all'affidamento dell'incarico.
3. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 34 e 35 del presente regolamento.
4. Il presidente della commissione riferisce periodicamente al consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I
Convocazione

Art. 41
(Convocazione)

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria. Le sedute ordinarie si svolgono secondo il programma dei lavori di cui all'articolo 22, comma 2.
2. Il consiglio e' convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia richiesta al presidente da almeno un quinto dei consiglieri o dal sindaco e in tal caso la seduta deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno, allegando le relative proposte di provvedimento.
3. Il consiglio e' convocato in via d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 42
(Avvisi di convocazione)

1. Il consiglio e' convocato dal presidente mediante avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale. Almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione se trattarsi di seduta ordinaria e almeno tre giorni prima se trattarsi di seduta straordinaria.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata e la firma del ricevente.
4. Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o rifiuto del consigliere o di altra persona idonea a ricevere l'avviso, il messo comunale lascia comunicazione che l'avviso stesso e' depositato presso la segreteria generale. Tale comunicazione equivale a consegna.

5. I consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dall'entrata in carica, contestualmente alla comunicazione del domicilio eletto nel territorio comunale a norma delle disposizioni statutarie, devono designare il nominativo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
6. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2..
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione.
8. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o di urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.
9. In caso di seconda convocazione, susseguente ad una adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
10. Quando però l'avviso di prima convocazione indica anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è consegnato, nei termini di cui al precedente comma 9, ai soli consiglieri non intervenuti nella prima.
11. Eventuali irregolarità nella procedura di convocazione si intendono sanate qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 43
(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è costituito dagli argomenti da trattare in ciascuna adunanza.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al presidente, al sindaco, ai consiglieri comunali, alle commissioni consiliari e agli organismi di partecipazione previsti dallo statuto secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
4. Nell'ambito dell'ordine del giorno sono elencati distintamente agli argomenti da trattarsi in seduta segreta, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trattati in seduta pubblica.
5. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti urgenti o sopravvenuti, occorre darne

avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. In tal caso il consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, può stabilire che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso.

Art. 44
(Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie e' pubblicato all'arabo del Comune e in altri luoghi pubblici di norma nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione mediante apposito manifesto.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza o di quelli aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie e' pubblicato all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Copia dell'avviso di convocazione e' altresì inviata a cura della segretaria generale al presidente del collegio dei revisori dei conti, al difensore civico, ai presidenti dei consigli di circoscrizione, alle associazioni iscritte nell'albo di cui alle disposizioni statutarie, ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali, agli organi di informazione che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.

Sezione II
Ordinamento delle adunanze

Art. 45
(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non e' stata depositata nel testo completo dei pareri e delle attestazioni prescritti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamanti o citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. Le formalità di cui ai commi 1 e 3 si intendono assolte se almeno ventiquattro ore prima della riunione viene recapitata al domicilio dei consiglieri, con le modalità di cui l'art. 42, copia della documentazione di cui al precedente comma 3.
5. Le relazioni e le proposte di deliberazione relative all'approvazione dei bilanci preventivi annuali, pluriennali e dei conti consuntivi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché dei piani e dei programmi previsti dallo statuto devono essere consegnate ai presidenti dei gruppi consiliari di norma dieci giorni prima della riunione nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene al momento della consegna ai presidenti dei gruppi consiliari. Dell'avvenuta consegna e' data comunicazione ai consiglieri comunali. Quando venga inviata copia della documentazione a tutti i consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal comma 1.

7. All'inizio dell'adunanza le proposte di deliberazione e la relativa documentazione devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Art. 46
(Luogo delle sedute)

1. Il consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Per particolari circostanze il consiglio può riunirsi in altra sede nel territorio comunale per decisione della conferenza dei capigruppo.

Art. 47
(Adunanze di prima convocazione)

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero legale dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario generale ed il cui esito è annotato a verbale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso, il presidente ne fa prendere atto a verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, e dichiara deserta l'adunanza.

Art. 48
(Verifica del numero legale)

1. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza la presenza del numero legale è presunta. Ciascun consigliere può comunque in qualsiasi momento chiederne la verifica.
2. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono obbligati a darne avviso al segretario generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dall'articolo, comma 1, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.
3. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza stessa, per un massimo di quindici minuti, dopo la quale si procede ad un nuovo appello dei presenti.
4. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 49
(Adunanze di seconda convocazione)

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta per sopravvenuta mancanza dello stesso, e' pure di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente con avvisi scritti da recapitarsi ai consiglieri, con le modalità previste per la prima convocazione, nel termine di cui all'articolo 42, comma 9.
5. Quando l'avviso di prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, il presidente e' tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta per sopravvenuta mancanza del numero legale. Tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. In caso di urgenza possono essere aggiunti all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota ai consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 43, comma 6.

Sezione III Pubblicità delle adunanze

Art. 50 (Adunanze pubbliche)

1. Le adunanze del consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 51.

Art. 51 (Adunanze segrete)

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
4. Il consiglio, su proposta motivata di un consigliere, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito su argomenti nella fattispecie di cui al comma 1.
5. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai consiglieri e agli assessori, il segretario generale e il vice segretario generale, vincolati al segreto di ufficio.

Art. 52
(Adunanze “aperte”)

1. In presenza di argomenti di rilevante interesse per la comunità il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capogruppo, può convocare adunanze “aperte” del consiglio nella sua sede abituale o, con le modalità previste dall'articolo 46, in altri luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei consiglieri, consente anche interventi delle persone invitate al fine di consentire apporti di opinioni, di conoscenze, di sostegno nonché l'illustrazione degli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Sezione IV
Disciplina delle adunanze

Art. 53
(comportamento dei consiglieri)

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
2. I consiglieri hanno il diritto di esprimere, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità personali di alcuno. Non e' consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere viola i principi di cui ai commi 1 e 2, pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale.
4. Se un consigliere richiamato persiste ulteriormente nel suo comportamento oppure ricorre ad ingiurie contro il presidente, il sindaco, gli assessori o altri consiglieri od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il presidente può sospendere la seduta.
5. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro i termini perentori di imminente scadenza, il presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 54
(Ordine della discussione)

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro assegnati e parlano dal proprio posto rivolti al presidente e al consiglio.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del presidente. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un altro consigliere.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 55
(Comportamento del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al consiglio può, sotto alcun pretesto, accedere alla parte della sala ove siedono il presidente e i consiglieri comunali.
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. I poteri spettano al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, degli agenti della polizia municipale. A tale fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del consiglio alle dirette dipendenze del presidente.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Ove persone del pubblico arrechino turbamento ai lavori del consiglio o al pubblico presente, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di espellere le persone che turbano l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui e' cagionato il disordine o il pubblico non si attenga ai richiami, il presidente può sospendere la seduta, a meno che il consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale.
7. In caso di oltraggio al presidente, al sindaco, agli assessori, ai consiglieri e agli agenti della polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 56
**(Ammissione di responsabili di servizio
e di consulenti in aula)**

1. Il presidente, su richiesta del sindaco, delle commissioni consiliari o della maggioranza dei presenti dei gruppi consiliari, può invitare nella sala i responsabili di servizio perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento.
2. Possono altresì essere inviati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del Comune per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Sezione V
Ordine dei lavori

Art. 57
(Comunicazioni del presidente)

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente e il sindaco possono effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Su tali comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, formulare osservazioni o raccomandazioni un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
3. Le comunicazioni e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni possono tuttavia essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

Art. 58
(Comunicazioni dei consiglieri)

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del presidente e del consiglio su problemi e fatti di particolare interesse per la comunità.
2. Ciascuna comunicazione non può avere una durata superiore a tre minuti e le comunicazioni, nel loro complesso, non possono di norma superare i quindici minuti.
3. Nessuna risposta immediata è dovuta e nessun dibattito può aprirsi sulle comunicazioni di cui al presente articolo salva diversa decisione del presidente.
4. In caso di apertura di dibattito è assicurato l'intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare. Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti.

Art. 59
(Argomenti ammessi alla trattazione)

1. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. E' ammesso che un argomento posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 60
(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta motivata del presidente, del sindaco o di un consigliere. Se nessuno si oppone la proposta si ritiene accolta; diversamente decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 61
(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra seduta, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione. Nel corso della discussione, questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte, con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. Le questioni sospensive e pregiudiziali sono discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione, né questa prosegue prima che il consiglio abbia deliberato a maggioranza sulle stesse.
3. Se concorrono più questioni sospensive o pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti. Chiusa la discussione, il consiglio decide con un'unica votazione sulle questioni sollevate.

Art. 62
(Discussione)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal presidente o dal sindaco o dall'assessore all'uopo delegato o dal consigliere relatore o proponente o dal presidente o dal presidente della commissione consiliare.
3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta secondo l'ordine di iscrizione. Il presidente peraltro può opportunamente alternare gli interventi secondo l'appartenenza dei consiglieri a gruppi diversi.
4. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al presidente. Il consigliere iscritto a parlare che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare.

5. Se nessuno domanda la parola dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, la proposta viene messa in votazione.
6. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente. Ciascun consigliere può intervenire non più di due volte durante la discussione dello stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per mozione d'ordine, per questioni incidentali e nel caso in cui abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.
7. *La durata di un intervento non può di norma superare i dieci minuti. Se nel dibattito intendono intervenire più consiglieri dello stesso gruppo, ferma restando la durata massima di dieci minuti per ciascun intervento, il tempo complessivo degli interventi non può eccedere quello pari a cinque minuti per ciascun componente del gruppo.
8. Ciascun consigliere può preventivamente rinunciare alla possibilità di intervenire due volte per effettuare un unico intervento di durata pari alla somma dei tempi stabiliti al comma precedente per ogni intervento.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative all'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, alle mozioni di sfiducia, ai bilanci preventivi, ai conti consuntivi, ai piani territoriali e urbanistici, ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e alle loro varianti generali.
10. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le discussioni relative ad argomenti ritenuti di particolare importanza dalla conferenza dei capigruppo.
11. Il sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli di medesimo oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
12. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta e sono avvenute le repliche di cui al comma precedente, dichiara chiusa la discussione.
13. Il consiglio, su proposta del presidente o di almeno cinque consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto un consigliere per ciascun gruppo in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Art. 63

(Argomenti discussi in commissione consiliare)

1. Gli argomenti approvati integralmente dalle commissioni consiliari permanenti ad unanimità dei componenti, tanto nelle disposizioni quanto nelle motivazioni della relazione, vengono di norma posti in votazione senza discussione, previa relazione del presidente della commissione competente o di altro componente della stessa nominato relatore.
2. Qualora un consigliere chieda di prendere la parola, il presidente può concederla – e in tal caso l'intervento non può avere durata superiore a dieci minuti – oppure decidere di rinviare la trattazione dell'argomento.

*Delibera C.C N.49/2007 – interpretazione autentica

“Ogni gruppo consiliare può intervenire complessivamente per un tempo massimo di 10 minuti”.

Art.64
(Fatto personale)

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il presidente decide circa la sua fondatezza.
3. Se la decisione del presidente non è accettata, decide il consiglio senza discussione per alzata di mano.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.
6. Il consigliere che nel corso di una discussione sia accusato di fatti che ledono la sua persona, può chiedere la costituzione di una commissione, composta da tre consiglieri di cui uno espresso dalla minoranza, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. Il presidente, sentita la conferenza dei capogruppo, propone al consiglio la costituzione della commissione.
7. I componenti della commissione e i funzionari ammessi alle sue riunioni sono tenuti alla riservatezza in ordine ai dati e alle informazioni di cui vengono a conoscenza durante i lavori della commissione stessa.
8. La commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnandole. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza dibattito e senza votazioni.
9. In occasione della comunicazione di cui al comma precedente possono essere presentate soltanto mozioni o ordini del giorno, il contenuto delle quali non può riguardare le conclusioni della commissione.

Art. 65
(Mozione d'ordine)

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza sulla discussione principale.
2. Sulle mozioni d'ordine possono parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere contrario ed uno favorevole, non oltre cinque minuti ciascuno.
3. La votazione sulla mozione d'ordine si fa per alzata di mano.

Art. 66
(Ordini del giorno)

1. Prima e durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente non più di un ordine del giorno sul contenuto complessivo dell'argomento in discussione o di non passaggio alla votazione.

2. Gli ordini del giorno sono illustrati dai presentatori dopo la chiusura della discussione generale per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.
4. Gli ordini del giorno che non passano alla votazione sono votati al termine della discussione generale; gli ordini del giorno sul contenuto complessivo dell'argomento sono votati prima della votazione sull'argomento in discussione.
5. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento il presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio. Sono ammesse dichiarazioni di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
6. L'approvazione di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o in contrasto con esso.

Art.67
(Emendamenti)

1. Fino al momento della chiusura della discussione possono essere presentati uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.
2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il presidente reputi più opportuno.
3. Fino al momento della votazione possono essere presentati emendamenti agli emendamenti.
4. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.
5. Gli interventi sugli emendamenti non possono avere durata superiore ai cinque minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
6. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
7. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. Gli emendamenti possono essere posti in votazione se gli stessi sono corredati dai prescritti pareri tecnici, contabili e di legittimità e, qualora implicino un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, dell'attestazione della copertura finanziaria.
9. Qualora non sia possibile acquistare seduta stante tutti i pareri e l'attestazione di cui al comma precedente, la votazione della proposta di emendamento viene rinviata ad altra seduta.

Art.68
(Ammissibilità degli ordini del giorno e degli emendamenti)

1. Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno e di emendamenti che siano stati formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Art.69
(Dichiarazione di voto)

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Prima che si proceda alla votazione, un consigliere per ogni gruppo può dichiarare il voto del gruppo stesso.
3. Possono intervenire per dichiarazioni di voto i consiglieri che intendono dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza, precisando la loro posizione nel prendere la parola.
4. Ogni dichiarazione di voto non può superare i cinque minuti. Tale termine è raddoppiato per le dichiarazioni di voto relative agli argomenti di cui all'articolo 62, comma 9.

Art.70
(Nomina degli scrutatori)

1. All'inizio di ogni seduta il presidente sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 71
(Sistemi di votazione)

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Le votazioni in forma segreta hanno carattere eccezionale e sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge non disponga diversamente.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per la legittimità della votazione.
4. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni di legge, dello statuto o del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.72
(Votazione palese)

1. La votazione palese può farsi per appello nominale, per alzata di mano, per acclamazione.
2. Il presidente indica, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
3. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la propria posizione.
4. Alla votazione si procede per appello nominale quando è prescritta dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, o di almeno un quinto dei consiglieri. Nella votazione per appello nominale il presidente fa eseguire dal segretario generale l'appello dei consiglieri, i quali devono rispondere "sì" oppure "no" oppure devono dichiarare di astenersi.

5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
6. Nella votazione per acclamazione i consiglieri manifestano il consenso applaudendo la proposta non appena viene messa in votazione.
7. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.
8. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario generale e degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato. Il presidente ha facoltà di controllare l'esito della votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.
9. La votazione è soggetta a controprova anche su richiesta di un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 73
(Votazioni segrete)

1. La votazione segreta ha luogo mediante schede predisposte dalla segreteria generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede, ciascun consigliere scrive nella scheda il nome di coloro in favore dei quali intende votare, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al consiglio. I nominativi scritti sulla scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Nel caso in cui venga proposto al consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti, il voto può essere espresso scrivendo sulla scheda "sì" oppure "no", se si tratta di approvare o di respingere la proposta.
4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario generale, procede allo spoglio delle schede. Dello spoglio delle schede viene redatto l'apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato al presidente per la proclamazione dell'esito della votazione.
6. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario generale e sono conservate agli atti; le altre vengono distrutte.
7. Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 74
(Ripetizione della votazione)

1. Quando si verificano irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art.75
(Votazione per singole parti)

1. Il presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta dei consiglieri, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto posto in votazione.
3. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art.76
(Astensione dei consiglieri dalla votazione)

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri che, invitati a votare, non partecipano alla votazione nè dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votati.
3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, debbono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, si allontanano dall'aula, avvertendone il segretario generale per la registrazione a verbale.
4. I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

Art.77
(Esito delle votazioni)

1. Salvo diverse maggioranze espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stessi.
3. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
4. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante. Ove si ripeta un'ulteriore parità di voti la proposta si intende respinta.

Art.78
(Termine dell'adunanza)

1. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, stabilisce periodicamente l'ora entro la quale si concludono le adunanze del consiglio.

2. Il consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione dell'argomento in discussione, dopo di che il presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o in quello stabilito, seduta stante, dal consiglio stesso oppure, in caso contrario, che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

Art.79
(Verbale delle adunanze)

1. Di ogni seduta del consiglio il segretario generale, coadiuvato dal vice segretario e dagli altri impiegati della segreteria generale, cura la redazione del processo verbale in base alle registrazioni della seduta su nastri magnetici, da conservare fino all'approvazione del verbale stesso.
2. Previa richiesta scritta, ogni consigliere può ottenere la registrazione, completa o parziale, della seduta consiliare.

Art.80
(Contenuto del verbale)

1. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Le deliberazioni, cui è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente, sono raccolte in apposito registro, conservato presso l'archivio comunale.
3. I resoconti delle discussioni, con l'indicazione dell'argomento cui si riferiscono, sono raccolti in separato apposito registro, conservato presso l'archivio comunale.
4. La trascrizione delle registrazioni su nastri magnetici ai fini della redazione dei soli resoconti delle discussioni può essere affidata a persone o ditte specializzate esterne all'amministrazione comunale.
5. Nel resoconto della discussione non vengono di norma riportati i dialoghi e le brevi interruzioni, a meno che l'interessato richieda espressivamente che il suo intervento venga riportato.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art.81
(Approvazione dei verbali)

1. I verbali vengono approvati dal consiglio comunale di norma entro sessanta giorni dalla seduta. A tale scopo, i verbali vengono trasmessi ai presidenti dei gruppi consiliari e messi

a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima dell'adunanza in cui sono sottoposti ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Le proposte di rettifica devono essere presentate per iscritto con l'esatta precisazione di quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo sul merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dal segretario generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. Il verbale dell'ultima seduta tenuta dal consiglio prima della scadenza è approvato dalla giunta comunale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

Art.82
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogato il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 in data 10.11.1971 e successive modificazioni ed integrazioni.